



## *Ministero del Turismo*

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

### **AVVISO PUBBLICO N. 2**

**SUL FONDO ISTITUITO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 611, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PROMOSSI DA STRUTTURE RICETTIVE, ANCHE NON IMPRENDITORIALI, E DA IMPRESE TURISTICHE FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITÀ**

**VISTO** il decreto-legge 1 ° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 n. 102, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale la Sen. Daniela Garnero Santanchè è stata nominata Ministro del Turismo;

**VISTO** il decreto-legge del 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici;

**VISTO** il Regolamento dell’Unione europea del 25/11/2009 n. 66/2010/CE (del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE), nonché il Regolamento dell’Unione europea 14/08/2013, n. 782/2013/UE della Commissione che modifica l’allegato III del regolamento n. 66/2010;

**VISTO** il Regolamento dell’Unione europea 25/11/2009, n. 1221/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema dell’Unione europea di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il Regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE



## *Ministero del Turismo*

### Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

e 2006/193/CE, nonché il Regolamento della Unione europea 28/08/2017, n. 1505/2017/UE che modifica gli allegati I, II e III del Regolamento (CE) n. 1221/2009;

**VISTO** il Regolamento dell'Unione europea 19/12/2018, n. 2018/2026/UE che modifica l'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1221/2009;

**VISTO** il Regolamento (UE) n.1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

**VISTO** l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii. - “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese” - che regola la procedura valutativa “a sportello”.

**VISTO** l'articolo 182, comma 2-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” e, in particolare, l'articolo 1, comma 611, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo per il turismo sostenibile, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, volto a potenziare gli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile;

**VISTO** il Decreto Prot. 0005651/23 del 22/03/2023, trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, adottato in attuazione del citato articolo 1, comma 612, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Disposizioni applicative per il riparto e l'erogazione delle risorse stanziato sul Fondo istituito dall'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinate al potenziamento degli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile”;

**CONSIDERATA** la disponibilità finanziaria sul capitolo 5154 PG 01, dello stato di previsione del Ministero del turismo per l'anno finanziario 2023;

**CONSIDERATA** la necessità di assicurare per l'anno 2023 l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile che mirino a minimizzare gli impatti economici, ambientali e sociali a valere sul Fondo istituito dal predetto articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;



# *Ministero del Turismo*

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

## **AVVISO**

### **Articolo 1**

#### **Finalità e oggetto dell'Avviso**

1. Nel contesto del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 611, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, il presente Avviso intende sostenere le strutture ricettive, anche non imprenditoriali, e le imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento delle seguenti certificazioni di sostenibilità:
  - a) **EU Ecolabel**, ai sensi del Regolamento n. 66/2010/CE nonché del Regolamento n. 782/2013/UE;
  - b) **EMAS**, ai sensi del Regolamento n. 1221/2009/CE nonché del Regolamento 1505/2017/UE e dal Regolamento 2018/2026/UE;
  - c) **UNI ISO 20121:2013**, Sistemi di gestione sostenibile degli eventi - Requisiti e guida per l'utilizzo;
  - d) **UNI EN ISO 14001:2015**, Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso;
  - e) **UNI ISO 13009:2018**, Turismo e servizi correlati - Requisiti e raccomandazioni per le attività in spiaggia;
  - f) **UNI CEI EN ISO 50001:2018**, Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso;
  - g) **UNI ISO 21401:2019**, Turismo e servizi correlati - Sistema di gestione per la sostenibilità nelle strutture ricettive – Requisiti.

### **Articolo 2**

#### **Dotazione finanziaria**

1. L'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, assegna al Fondo una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 comma 1 del Decreto Ministeriale prot. n. 5651/23 del 22/03/2023, per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse alla gestione del Fondo, è accantonata, a valere sul fondo stesso, una quota pari all'uno per cento delle risorse di cui al precedente comma.
3. Le risorse disponibili per gli interventi selezionati con il presente Avviso ammontano per l'anno 2023, come disposto dal Decreto Prot. 0005651/23 del 22/03/2023, ad euro 990.000,00 (euro



## *Ministero del Turismo*

### Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

novemiladuecentoventi/00) corrispondente ad una quota pari al venti per cento (20%) del contributo di cui al precedente comma 1.

4. L'ammontare delle risorse disponibili al precedente comma per il conseguimento delle Certificazioni è così suddiviso:
- ai beneficiari di cui alla lettera a) dell'articolo 3, comma 1, del presente Avviso il 75% delle risorse;
  - ai beneficiari di cui alla lettera b) dell'articolo 3, comma 1, del presente Avviso pubblico il 25% delle risorse.

### **Articolo 3** **Beneficiari**

1. Possono beneficiare delle agevolazioni disposte dal presente Avviso i seguenti soggetti:

- le imprese della filiera del turismo e di strutture ricettive turistiche ed alberghiere che svolgono, anche in via non prevalente, attività di impresa<sup>1</sup> riferita ai seguenti codici ATECO:

<b>CODICE ATECO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
49.1	Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
49.3	Altri trasporti terrestri di passeggeri
50.1	Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.3	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
51.1	Trasporto aereo di passeggeri
52.2	Attività di supporto ai trasporti
55.1	Alberghi e strutture simili
55.2	Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
55.3	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
56.1	Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.3	Bar e altri esercizi simili senza cucina
73.1	Pubblicità
77.11.00	Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
77.21.00	Noleggio di attrezzature sportive e ricreative
77.34.00	Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
77.35.00	Noleggio di mezzi di trasporto aereo
77.39.10	Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri

<sup>1</sup> Per "impresa" si intendono le Grandi Imprese (GI), Medie e Piccole imprese. Per la definizione di impresa e per il calcolo degli effettivi e delle soglie finanziarie che ne determinano la dimensione si rinvia all'allegato al Regolamento (UE) n. 1407/2013.



## *Ministero del Turismo*

### Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

79.1	Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator
79.9	Altri servizi di prenotazione e attività connesse
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
90.0	Attività creative, artistiche e di intrattenimento
93.1	Attività sportive
93.21	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.2	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.19.92	Attività delle guide alpine
93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20	Stabilimenti termali

- b) le strutture ricettive extralberghiere ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 a carattere *non imprenditoriale* (ad es. affittacamere, ostelli per la gioventù, Bed & Breakfast, Case per ferie; Foresterie per turisti).
2. I beneficiari di cui al comma 1 che acquisiscono la certificazione in seguito all'attivazione dei servizi di cui all'art. 5, comma 1, hanno adeguata valorizzazione all'interno del portale italia.it.

#### **Articolo 4**

##### **Requisiti di ammissibilità**

1. I soggetti proponenti indicati al precedente articolo 3 comma 1 devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità:
- a) *essere in regola con l'assolvimento degli obblighi in materia fiscale, previdenziale e assicurativa;*
  - b) *non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni o dell'obbligo di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Italia, per accertata grave negligenza nella realizzazione degli investimenti e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che per indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;*



## *Ministero del Turismo*

### Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

- c) *non far parte del medesimo gruppo giuridico di altra impresa partecipante al procedimento, a norma degli articoli 2359 e 2497 e seguenti C.C.;*
2. I soggetti proponenti di cui all'articolo 3 comma 1 lett. a) devono altresì possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità:
- a) *trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle Imprese dello Stato di residenza ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali, società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;*
  - b) *trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;*
  - c) *le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese. Fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti previsti nell'Avviso, la certificazione deve essere conseguita per un'unità produttiva ubicata nel territorio italiano;*
  - d) *di non aver superato il massimale previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";*
  - e) *non incorrere nella incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.*
3. Il possesso dei requisiti e le condizioni di cui sopra devono essere oggetto di specifica autocertificazione da parte del soggetto richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L'impresa interessata deve immediatamente comunicare al Ministero del Turismo, per le verifiche e valutazioni di competenza, ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti intervenuta dopo la presentazione della domanda per l'ottenimento del voucher, pena la revoca delle agevolazioni concesse.
4. I soggetti proponenti di cui all'articolo 3 comma 1 lett. b) devono altresì possedere, alla data di presentazione della domanda, il Codice identificativo nazionale (CIN) o, se disposto dalla normativa regionale, il Codice Identificativo Regionale (CIR).



# *Ministero del Turismo*

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

## **Articolo 5**

### **Finalità ed entità del voucher**

1. Attraverso la concessione di un voucher da parte del Ministero del turismo è possibile acquisire i seguenti servizi di certificazione:
  - a) Servizi per l'ottenimento della certificazione;
  - b) Servizi per il mantenimento della certificazione ovvero per le verifiche supplementari per la chiusura delle non conformità;
  - c) Servizi per le verifiche a campione (c.d. senza preavviso);
  - d) Servizi per il rinnovo della certificazione.
2. I voucher possono essere fruiti presso:
  - i. con riferimento alle certificazioni lett. a), b) dell'articolo 1 del presente Avviso, l'organismo competente italiano ai sensi dei Regolamenti CE 1221/09 EMAS e CE 66/10 ECOLABEL. Le spese inerenti all'acquisizione di tali certificazioni per i servizi di cui al comma precedente sono anticipate dai titolari del voucher e rimborsate a seguito della verifica di idoneità della documentazione presentata di cui all'articolo 9, comma 4.
  - ii. con riferimento alle certificazioni lett. c), d), e), f), g) dell'articolo 1 del presente Avviso, gli Enti Certificatori iscritti in un apposito elenco costituito mediante pubblicazione dell'Avviso pubblico prot. 10280/23 in data 25 maggio 2023 e gestito dal Ministero del turismo medesimo. Gli Enti certificatori opereranno sulla base delle prassi di riferimento.
3. L'entità del voucher concedibile è pari ad un importo non superiore a euro 2.000 per ciascun beneficiario.
4. Con riferimento alle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) e b), il contributo è concesso:
  - i. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), in regime «de minimis» ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 nella misura disponibile in relazione alla capienza de minimis del soggetto richiedente con validità fino al 31 dicembre 2023.
  - ii. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), a titolo di bonus.

## **Articolo 6**

### **Domanda di ottenimento del voucher**

1. Il voucher è concesso sulla base di una procedura automatica a sportello.
2. La domanda per l'ottenimento del voucher dovrà essere presentata in modalità telematica secondo quanto stabilito al successivo articolo.



## *Ministero del Turismo*

### Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

3. Il Proponente dovrà presentare una dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante che attesti, a pena di esclusione, di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all'articolo 4 del presente Avviso.
4. I soggetti proponenti dovranno, altresì, trasmettere nelle modalità di cui al successivo articolo:
  - a) dichiarazione di cui al precedente comma 3;
  - b) servizi per i quali si richiede il voucher. Con riferimento alle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c), d), e), f), g) è necessario dare indicazione di un Ente Certificatore così come specificato all'articolo 5 comma 2 del presente Avviso;
  - c) copia leggibile del documento di riconoscimento del legale rappresentante del Proponente;
  - d) dichiarazione di impegno a consentire ogni verifica, incluse le eventuali verifiche a campione (c.d. senza preavviso), da parte del Ministero del turismo e dell'Ente Certificatore ai fini dell'ottenimento del beneficio richiesto;
  - e) dichiarazione di assenso alla pubblicazione dell'ottenimento della certificazione sul portale italia.it, con indicazione della certificazione di sostenibilità conseguita.
5. Il finanziamento delle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) e b), potrà essere richiesto solo per le procedure avviate in data successiva alla pubblicazione del presente Avviso pubblico.

#### **Articolo 7**

##### **Termini e modalità di presentazione delle domande**

1. La domanda per l'ottenimento del voucher, completa dei documenti e dichiarazioni di cui al precedente articolo, deve essere presentata utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica, accessibile tramite SPID/CIE, il cui link di accesso alla procedura sarà comunicato con successivo provvedimento nella sezione "Notizie di Servizio" del Ministero del turismo (<https://www.ministeroturismo.gov.it/>). Tale piattaforma sarà fruibile comprensiva della relativa manualistica a partire dalle ore 12:00 del 17 luglio 2023 sul sito istituzionale del Ministero del Turismo.
2. I Proponenti che intendono presentare la domanda per l'ottenimento del voucher devono essere obbligatoriamente in possesso di una casella di posta elettronica certificata.
3. Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse stanziare per il 2023 che sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito del Ministero del turismo.
4. La data e l'ora di presentazione telematica della domanda e dei relativi allegati sono attestate dalla Piattaforma. Allo scadere del termine indicato al precedente comma 3, la Piattaforma non permetterà più



## *Ministero del Turismo*

### Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

alcun accesso per la compilazione e la presentazione della domanda per l'ottenimento del voucher e dei relativi allegati.

5. Non è ammessa altra forma di compilazione e di presentazione della domanda e dei relativi documenti e dichiarazioni di cui al precedente articolo, differente da quella indicata nel presente articolo.
6. Tutti i documenti e le dichiarazioni necessari ai fini della presentazione della domanda, ivi compresa la stessa domanda e la relativa proposta, devono essere caricati sulla Piattaforma muniti di firma digitale (accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale - AgID) del legale rappresentante del Proponente sottoscrittore della domanda per l'ottenimento del voucher. In ogni caso, tutta la documentazione da firmare digitalmente dovrà essere redatta nel formato PDF.
7. Non sono ammesse domande che siano sottoscritte da un soggetto diverso da quello cui si riferiscono i dati nella modulistica e nelle dichiarazioni di cui al precedente articolo.

#### **Articolo 8**

##### **Istruttoria sulle domande**

1. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, fermo restando la possibilità di chiedere integrazioni e/o chiarimenti, la Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica (DVPT) procede con le attività di istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di ricezione, volte alla verifica dell'ammissibilità delle stesse. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali controlli successivi che dovessero comportare rettifiche, ovvero le riduzioni dell'importo del voucher nel caso in cui il destinatario non sia estratto per le verifiche a campione (c.d. senza preavviso).
2. Le domande non corrispondenti a quanto previsto e richiesto a pena di esclusione dal presente Avviso saranno considerate non validamente presentate e saranno pertanto escluse. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di agevolazioni possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Il Ministero assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
3. In caso di insussistenza dei requisiti di ammissibilità dei destinatari, il Ministero del turismo procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge



## *Ministero del Turismo*

### Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

7 agosto 1990, n. 241.

#### **Articolo 9**

##### **Concessione e fruizione del voucher**

1. Le concessioni dei voucher sono disposte con uno o più provvedimenti, anche cumulativi, pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del turismo <https://www.ministeroturismo.gov.it>.
2. Una volta emesso, il voucher dà diritto al beneficiario ad ottenere la prestazione dei servizi richiesti all'atto della domanda. In nessun caso è ammessa la fruizione dei servizi prima dell'emissione del voucher stesso.
3. Con riferimento alle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c), d), e), f), g):
  - a) Nel caso l'Ente Certificatore indicato dal destinatario all'atto della domanda di agevolazione non sia disponibile ad effettuare la prestazione richiesta, il Ministero del Turismo chiederà al destinatario a cui sia stato concesso il voucher di indicare un altro Ente Certificatore, che provvederà all'erogazione dei servizi richiesti.
  - b) Ai fini dell'attivazione della prestazione, il destinatario al quale sia stato concesso il voucher deve sottoscrivere digitalmente per accettazione il documento di riepilogo dei servizi e dei relativi importi, generato dalla piattaforma telematica, unitamente alle condizioni contrattuali ai sensi delle quali l'Ente Certificatore si impegna ad effettuare le prestazioni richieste entro il termine massimo di 45 giorni.
  - c) Al termine dell'erogazione della prestazione da parte dell'Ente Certificatore, lo stesso rilascia al beneficiario un rapporto di verifica attestante l'ottenimento o meno della certificazione, il quale deve essere sottoscritto dal beneficiario per accettazione. Tale rapporto rappresenta inoltre l'attestazione dell'avvenuta fruizione del voucher che l'Ente Certificatore dovrà trasmettere al Ministero del turismo, unitamente ad eventuale ulteriore pertinente documentazione, ai fini del pagamento in proprio favore dell'importo del voucher. L'importo relativo alle verifiche a campione (c.d. senza preavviso) viene corrisposto all'Ente Certificatore solo in caso di attivazione delle stesse e svolgimento delle corrispondenti prestazioni.
  - d) Nel caso in cui, al momento dell'attivazione delle verifiche a campione (c.d. senza preavviso), l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5 comma 2, del presente Avviso pubblico dell'Ente Certificatore indicato dal destinatario nella domanda per l'ottenimento del voucher, risultasse



## *Ministero del Turismo*

### Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

sospesa, revocata o cancellata, al destinatario verrà assegnato un altro Ente Certificatore estratto dal medesimo elenco.

4. Con riferimento alle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) e b), al fine di ottenere la liquidazione del contributo a titolo di rimborso sul voucher ottenuto, i soggetti titolari del voucher devono trasmettere mediante piattaforma di cui all'articolo 7, comma 1, la seguente documentazione:
  - a) modulo di rendicontazione che sarà accessibile tramite la Piattaforma informatica di cui all'articolo 7, comma 1;
  - b) copie pdf delle fatture e dei pagamenti effettuati. Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario in forma di bonifico bancario, ricevuta bancaria (Ri.Ba), assegno, carta di credito aziendale direttamente riconducibili ai singoli documenti di spesa:
    - i) in caso di pagamenti con Ri.Ba oltre alla ricevuta sarà necessario fornire copia dell'estratto conto bancario in cui sia visibile il riferimento al pagamento e il codice identificativo dell'operazione;
    - ii) in caso di pagamenti diretti con assegni sarà accettata come quietanza la fotocopia dell'assegno, unitamente all'estratto conto comprovante l'avvenuto pagamento;
    - iii) in caso di utilizzo di carta di credito, alla fattura dovrà essere allegata copia leggibile dello scontrino POS, unitamente all'estratto conto comprovante l'avvenuto pagamento.
  - c) copia della certificazione/registrazione rilasciata dall'organismo competente italiano ai sensi dei Regolamenti CE 1221/09 EMAS e CE 66/10 ECOLABEL;
  - d) copia leggibile del documento di riconoscimento del legale rappresentante del Proponente.
  - e) documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), che verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente
5. Con riferimento al precedente comma 4, non è consentita l'integrazione dei documenti obbligatori della rendicontazione, è consentita la mera regolarizzazione di cui all'articolo 71, comma 3 DPR 445/2000.

#### **Articolo 10**

##### **Trattamento dei dati personali**

1. Tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie all'attuazione della misura saranno poste in essere nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al



## *Ministero del Turismo*

### Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

2. I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di cui al presente Avviso.

#### **Articolo 11**

##### **Revoca del voucher e controlli**

1. Potrà essere disposta la revoca integrale del voucher assegnato nel caso di gravi violazioni di leggi e regolamenti, nonché nel caso di violazione e/o inadempienza agli obblighi di cui al presente Avviso.
2. Si potrà altresì procedere alla revoca del voucher nei seguenti casi:
  - a) irregolarità, frodi, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico;
  - b) mancato raggiungimento, entro i tempi assegnati, della certificazione da conseguire.
3. Il Beneficiario è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del voucher.

#### **Articolo 12**

##### **Vigilanze e controlli**

1. Il Ministero del turismo effettua, anche a campione, i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai destinatari ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai predetti fini, il Ministero può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
3. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, rilasciate dai soggetti beneficiari e dai loro fornitori possono – in qualsiasi fase del procedimento – essere oggetto di verifiche e controlli, anche a campione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. In caso di accertata non veridicità delle dichiarazioni rese si procederà a revocare il voucher e, a



## *Ministero del Turismo*

### Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

recuperare le somme erogate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. Il richiedente del voucher, in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci, è soggetto alle conseguenze anche penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, come da ultimo rese più severe per effetto del sopra citato articolo 264 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (come modificato dalla Legge di conversione n. 77/2020) recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

#### **Articolo 13**

##### **Disposizioni finali**

1. Il presente Avviso, nonché i successivi atti propedeutici al riconoscimento dei contributi, sono pubblicati sul sito istituzionale [www.ministeroturismo.gov.it](http://www.ministeroturismo.gov.it). La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
2. La presentazione della domanda non costituisce un’aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore dei soggetti istanti.
3. L’erogazione del voucher di cui al presente Avviso è subordinata alle disponibilità presenti nel pertinente capitolo di bilancio del Ministero del turismo.
4. La Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica non si assume la responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della istanza dovuti a problemi informatici e telematici non imputabili direttamente al Ministero.

#### **Articolo 14**

##### **Modifiche all’Avviso**

1. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Avviso saranno pubblicate tempestivamente sul sito web del Ministero del turismo [www.ministeroturismo.gov.it](http://www.ministeroturismo.gov.it).

#### **Articolo 15**

##### **Responsabile del Procedimento e Richieste di chiarimenti e informazioni**

1. Il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Benedetta Rizzo.
2. Eventuali richieste di chiarimenti e informazioni relative al presente Avviso devono essere inoltrate all’indirizzo PEO [certificazioni.sostenibilita@ministeroturismo.gov.it](mailto:certificazioni.sostenibilita@ministeroturismo.gov.it) o alla PEC [certificazioni.sostenibilita@pec.ministeroturismo.gov.it](mailto:certificazioni.sostenibilita@pec.ministeroturismo.gov.it). Alle richieste pervenute non si procederà per risposta singola ma solo per pubblicazione di “FAQ” sul sito web del Ministero.



# *Ministero del Turismo*

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

## **Articolo 16**

### **Controversie e foro competente**

1. Per le controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Roma, 13/07/2023

Il Direttore Generale

Francesco Paolo Schiavo

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni  
sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del  
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m*